

All. 1) TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ILLECITI

GLI ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DALL'ART. 16 DEL D.LGS. 39/2021 E DELL'ART. 3 COMMA 5 DELLE LINEE GUIDA CONI	LE CONDOTTE DA PREVENIRE
<b>MOLESTIE</b>	<p>- <b>Molestia o disturbo alle persone</b> (art. 660 codice penale)</p> <p>Condotte finalizzate ad alterare l'equilibrio psico-fisico normale di una persona, interferendo con le sue condizioni di lavoro o di riposo.</p> <p>- <b>Atti persecutori</b> (art. 612-bis codice penale)</p> <p>Reiterate condotte di minaccia o molestia, tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per la propria incolumità.</p>
<b>ABUSO PSICOLOGICO, FISICO, SESSUALE, DI MATRICE RELIGIOSA</b>	<p>- <b>Abuso di mezzi di correzione e disciplina</b> (art. 571 codice penale)</p> <p>- <b>Maltrattamenti</b> (art. 572 codice penale)</p> <p>Condotte di prevaricazione fisica e/o psicologica perpetrate a danno di coloro che, per età o per rapporti di affidamento, si trovino nelle condizioni di subirle, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione.</p> <p>- <b>Violenza sessuale</b> (art. 609-bis codice penale)</p> <p>Condotte caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità, finalizzate a costringere taluno a compiere o subire atti sessuali.</p> <p>- <b>Corruzione di minorenne</b> (art. 609-quinquies codice penale)</p> <p>Atti di esibizionismo sessuale commesse in presenza di persona minore degli anni quattordici, che violino la sua sfera di riservatezza e discrezione sessuale.</p> <p>- <b>Violenza sessuale di gruppo</b> (art. 609-octies codice penale)</p>
	<p>- <b>Adescamento di minorenni</b> (art. 609 undecies codice penale)</p> <p>Qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere reati sessuali.</p> <p>L'articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 prevede espressamente che i Regolamenti delle Federazioni debbano prevedere sanzioni</p>

	<p>disciplinari a carico dei tesserati che siano stati condannati per i seguenti reati:</p> <p><b>Prostituzione minorile</b> (art. 600-bis codice penale)</p> <p><b>Pornografia minorile</b> (art. 600-ter codice penale)</p> <p><b>Detenzione di materiale pornografico</b> (art. 600-quater codice penale)</p> <p><b>Pornografia virtuale</b> (art. 600-quater 1 codice penale)</p> <p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b> (art. 600-quinquies codice penale)</p> <p>Pertanto, anche le condotte punite da tali fattispecie dovranno essere oggetto di analisi in sede di redazione dei Modelli.</p>
<p><b>VIOLENZA DI GENERE</b></p>	<p>Con il concetto di violenza di genere si intende la violenza fisica, psicologica, sessuale esercitata contro qualsiasi persona o gruppo di persone sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere.</p> <p>Assumono pertanto rilevanza, rispetto a tale forma di illecito, le fattispecie di reato già elencate sopra, quali la violenza sessuale, i maltrattamenti, le molestie e gli atti persecutori.</p>
<p><b>DISCRIMINAZIONE</b></p>	<p>Assumono rilevanza le disposizioni, i criteri, le prassi, gli atti, i patti o i comportamenti che producano effetti discriminatori per ragioni di etnia, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.</p> <p>A livello penale, può essere opportuno richiamare anche il reato di <b>propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</b> (art. 604-bis codice penale), considerato che lo stesso articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 lo annovera tra i casi di condanna dei tesserati per cui i Regolamenti delle Federazioni debbono prevedere sanzioni disciplinari.</p>
<p><b>BULLISMO</b></p>	<p>Il bullismo è un comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso, sempre di natura intenzionale.</p> <p>In detto contesto assumono pertanto rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Percosse</b> (art. 581 codice penale)</li> <li>- <b>Lesioni dolose</b> (art. 582 codice penale)</li> <li>- <b>Diffamazione</b> (art. 595 codice penale)</li> <li>- <b>Violenza privata</b> (art. 610 codice penale)</li> </ul> <p>Condotte violente e/o minacciose finalizzate a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Minaccia</b> (art. 612 codice penale)</li> <li>- <b>Stalking</b> (art. 612-bis codice penale)</li> <li>- <b>Molestia o disturbo</b> (art. 660 codice penale)</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>CYBERBULLISMO</b></p>	<p>È una forma di bullismo attuata attraverso l'uso di dispositivi elettronici mobili e di alcune delle loro applicazioni, in particolare i social media.</p> <p><b>Condotte di diffamazione, minaccia, molestia, persecuzione agite in contesti "virtuali"</b>, ad esempio attraverso l'invio tramite smartphone o tablet di testi offensivi, la diffusione di voci o pettegolezzi, la creazione di pagine web, video o profili sui social media al solo fine di prendere in giro.</p> <p>Assume rilevanza in detto contesto anche il c.d. <b>Revenge porn</b>, ossia la condivisione pubblica tramite Internet di immagini o video intimi (ad esempio effettuati nei luoghi dove la privacy dovrebbe essere tutelata quali i bagni o gli spogliatoi), senza il consenso dei protagonisti degli stessi.</p> <p>- <b>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</b> (art. 612-ter codice penale)</p> <p>Invio, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video (realizzati o sottratti) sessualmente espliciti, all'insaputa del soggetto che vi è rappresentato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONDOTTE COLPOSE DETERMINANTI UNO DEGLI ILLECITI DI CUI SOPRA</b></p>	<p>I Modelli di organizzazione e controllo dell'attività sportiva dovranno prevedere specifici protocolli anche per la prevenzione del rischio che dirigenti, tecnici o tesserati, per negligenza e/o incuria omettano di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.</p> <p>Le condotte colpose rilevanti a questo proposito consistono nel <b>sistematico disinteresse, nella trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato, nella mancata soddisfazione delle sue necessità a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.</b></p>